



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016 n. 198. Riparto delle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria per l'esercizio finanziario 2025.*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

ED IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale le denominazioni “*Ministro delle imprese e del made in Italy*” e “*Ministero delle imprese e del made in Italy*” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “*Ministro dello sviluppo economico*” e “*Ministero dello sviluppo economico*”;

VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198 e successive modificazioni, recante “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 198 del 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 315, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "*Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria*", di seguito denominato "Fondo";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sopra citata legge n. 198 del 2016 confluiscono nel "Fondo":

a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale;

b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, già iscritte nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

c) una quota delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021);

d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che operano nel mercato della pubblicità;

CONSIDERATO che il sopra citato articolo 1, comma 616, lett. a), della legge n. 178 del 2020, al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse e tenuto conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le predette entrate siano destinate al Fondo per un importo pari a 110 milioni di euro in ragione d'anno, quale quota di cui al suddetto articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, da ripartire al 50 per cento tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1 della legge n. 198 del 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*";

TENUTO CONTO che, per l'anno finanziario 2025, le risorse relative alle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni sono state assegnate, per l'importo pari ad euro 46.027.500, sul capitolo 2193 del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato "*Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi a favore dell'editoria da stabilire ai sensi dell'art. 1, c. 6, della L. 198/2016*" e, per l'importo pari a 50 milioni di euro, sul capitolo 3125 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, denominato "*Somme da destinare ad interventi di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale - riparto del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione*";

CONSIDERATO che con separato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, si procederà a ripartire la suddetta quota delle risorse affluite al Fondo ai sensi del citato articolo 1, comma 616, lett. a), della legge n. 178 del 2020, per gli interventi a favore dell'editoria;

CONSIDERATO che l'accertamento delle risorse di cui alla lettera d) potrà essere effettuato successivamente all'emanazione del decreto, previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 198 del 2016, destinato a disciplinare le modalità di versamento del relativo contributo;

RITENUTO, pertanto, di procedere in questa sede alla ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) confluite nel Fondo e non ancora assegnate alle due Amministrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 4, della sopra citata legge n. 198 del 2016, la ripartizione delle risorse del Fondo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per gli interventi di rispettiva competenza, è definita annualmente sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri Imprese e del Made in Italy e dell'economia e delle finanze, e che, in particolare, il riparto delle risorse di cui alle citate lettere a) e b) tiene conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale;

CONSIDERATO che, per l'anno finanziario 2025, sul Fondo, **capitolo MEF 2196**, denominato "*Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria*", è iscritto uno stanziamento iniziale pari ad **euro 202.079.452**;

CONSIDERATO che il predetto importo tiene conto delle seguenti **variazioni in diminuzione**:

- **3 milioni di euro**, ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che dispone ulteriori interventi di sostegno per l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416;
- **7,6 milioni di euro**, ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della medesima legge di bilancio 2020 che dispone interventi di sostegno per l'accesso anticipato alla pensione per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale;

- **10,5 milioni di euro**, ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024) per le medesime finalità di cui al predetto articolo 1, comma 500, della n. 160 del 2019, e in aggiunta alle risorse ivi previste;
- **60 milioni di euro**, ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge n. 213 del 2023 che ha riconosciuto, anche per gli anni 2024 e 2025, il credito d'imposta per l'acquisto della carta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa, stabilendo altresì che le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili;
- **5,5 milioni di euro**, ai sensi dell'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

VISTO l'articolo 57-*bis*, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, inserito dall'articolo 25-*bis*, comma 1, lett. b), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, di cui al comma 1 del citato articolo 57-*bis*, è concesso nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche *on line*, nel limite massimo di spesa di **30 milioni di euro in ragione d'anno**;

VISTO il comma 3 del citato articolo 25-*bis*, del decreto-legge n. 17 del 2022 il quale prevede che, a decorrere all'anno 2023, il Fondo è incrementato di **15 milioni di euro** da destinare alla quota spettante al **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**;

TENUTO CONTO che, ai sensi del successivo comma 4 dell'articolo 25-*bis*, agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, pari complessivamente a 45 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo rinvenienti dall'abrogazione del comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTO l'articolo 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato dall'articolo 1, comma 637, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.A. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo

della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, della legge n. 198 del 2016, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri pari, a decorrere dall'anno 2024, a **55 milioni di euro**, secondo quanto previsto dal successivo comma 638 del medesimo articolo 1, della legge n. 197 del 2022;

CONSIDERATO che il predetto importo di euro 202.079.452, assegnato sul capitolo MEF 2196, tiene conto, altresì, della **variazione in aumento** rispetto alla consistenza iniziale del Fondo, per l'importo di **20 milioni di euro**, sulla quota del Fondo spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare ai contributi a favore delle istituzioni scolastiche per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 389, della legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

CONSIDERATO che il predetto importo di euro 202.079.452, assegnato sul capitolo MEF 2196, tiene conto anche dell'incremento delle risorse, pari a **50 milioni di euro**, disposto dall'articolo 1, commi 430 e 431, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), per la **quota della Presidenza del Consiglio dei ministri**, da destinare agli interventi di propria competenza a sostegno dell'editoria, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016 e che tale importo non è oggetto di riparto;

CONSIDERATO che la ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) della legge 198 del 2016, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy va effettuata, in base alle proporzioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 198 del 2016, sull'ammontare delle risorse affluite al Fondo per l'esercizio 2025;

CONSIDERATO che l'ammontare delle risorse ascrivibili alle citate lettere a) e b), affluite al Fondo per l'esercizio 2025, da ripartire tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a seguito delle suddette variazioni, risulta pari ad **euro 137.079.452** e che la conseguente ripartizione, in base alle proporzioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 198 del 2016, dà luogo alle due quote così determinate:

- **euro 89.320.971** per la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- **euro 47.758.481** per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO l'articolo 1, comma 6-bis, della legge n. 198 del 2016, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2024, n.160, il quale ha disposto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sia stabilita una quota del Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, per

una percentuale non superiore al 5 per cento, da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ivi inclusi i trattamenti di vecchiaia anticipata per i giornalisti, di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO il D.P.CM. 22 novembre 2024, registrato alla Corte dei conti in data 10 dicembre 2024, al n. 3099, emanato in attuazione della sopra richiamata disposizione, con il quale è stabilito che, a decorrere dall'anno 2025, una quota delle risorse del Fondo unico, a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 6 milioni di euro, è destinata al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al sopra citato comma 498, della legge n. 160 del 2019;

TENUTO CONTO che, per tale finalità, con decreto ministeriale n. 4490/2025 è stata effettuata la variazione in diminuzione sul predetto capitolo MEF 2196 per l'importo di 6 milioni di euro da allocare sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'INPS;

CONSIDERATO, quindi, che - detratta dalla quota per la Presidenza del Consiglio dei ministri, pari ad euro 89.320.971, la predetta somma di 6 milioni di euro di cui al decreto ministeriale n. 4490/2025 - la quota da destinare agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ammonta ad euro 133.320.971, al lordo dei 50 milioni di euro previsti dal sopra citato all'articolo 1, commi 430 e 431, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, con il quale il Sen. Alberto Barachini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 novembre 2022, con il quale sono, tra l'altro, attribuite al Sottosegretario di Stato, Sen. Alberto Barachini, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo nonché l'attuazione delle relative politiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 con il quale l'On.le Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 con il quale il Sen. Adolfo Urso è stato nominato Ministro delle Imprese e del Made in Italy;

## DECRETA

### Art. 1

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 198 del 2016 e successive modificazioni, stanziata con la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione Comunicazioni, Programma Sostegno al pluralismo dell'informazione, Azione Sostegno al pluralismo dell'informazione, per l'anno finanziario 2025, sul **capitolo 2196**, denominato "*Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione*", sono pari ad uno stanziamento iniziale di **euro 202.079.452**, come risultanti a seguito delle variazioni apportate al Fondo in virtù di disposizioni normative successive alla sua istituzione, secondo quanto specificato in premessa, sono così ripartite, in base alle proporzioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198:

- **euro 139.320.971**, destinate alle diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, da stabilire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, **al lordo dei 6 milioni di euro** di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, della legge n. 198 del 2016 **e di 50 milioni di euro** di cui all'articolo 1, commi 430 e 431, della legge n. 207 del 2024;
- **euro 62.758.481, al lordo dei 15 milioni di euro** di cui al comma 3 dell'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022, destinate agli interventi di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Roma,

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri  
Il Sottosegretario di Stato con delega  
in materia di informazione ed  
editoria

Il Ministro dell'economia e  
delle finanze

Il Ministro delle Imprese  
e del Made in Italy

